
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Giuramento suppletorio, valutazione sull'ammissione: comportamento stragiudiziale delle parti e semplici presunzioni

La valutazione sull'ammissione del giuramento suppletorio, trattandosi di mezzo di prova eccezionalmente sottratto alla disponibilità delle parti ed ammissibile di ufficio, è rimessa al prudente e discrezionale apprezzamento del giudice del merito, il quale - con una valutazione insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi logici o giuridici - stabilisce se ricorrono le condizioni previste dall'art. 2736 c.c., n. 2); se cioè la domanda o le eccezioni, pur non pienamente provate, non siano del tutto sformite di prova, potendo al riguardo avvalersi anche di elementi di valutazione desumibili dal comportamento stragiudiziale delle parti e di semplici presunzioni, indipendentemente dalla loro gravità, precisione e concordanza.

Massime rilevanti:

La delazione del giuramento suppletorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, cui è riservato tanto l'accertamento della ricorrenza o meno della semipiena probatio quanto la scelta della parte alla quale il giuramento deve essere deferito, perchè maggiormente favorita dalle risultanze della prova esperita o meritevole di fiducia, anche in considerazione del comportamento processuale tenuto (Cass. civ. 24 febbraio 1995, n. 2102 e [Cass. civ. 31 marzo 2015, n. 6560](#)).

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 10.2.2016, n. 2676

...omissis...

Col primo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), insufficiente motivazione circa la valutazione delle risultanze dell'istruttoria.

Rileva la società ricorrente - dopo aver trascritto le deposizioni rese dai testimoni e dal P. in sede di interrogatorio formale - che nessun elemento consentirebbe di ritenere dimostrato che la consegna del cane da caccia da parte del xxxxxxxxx sia avvenuta in pagamento della prestazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo. Ciò dimostrerebbe l'esistenza di un grave vizio di motivazione.

Col secondo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), error in procedendo.

Rileva la società ricorrente che il Tribunale avrebbe errato nel condividere la decisione del primo giudice in ordine all'ammissione del giuramento suppletorio, perchè non sussisteva, nella specie, la semipiena probatio.

Col terzo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), insufficiente motivazione in ordine alle circostanze che hanno giustificato l'ammissione del giuramento suppletorio, contestando anche la scelta di deferire il giuramento al xxxxx alla controparte.

Col quarto motivo del ricorso principale si lamenta, senza indicazione del parametro normativo, omessa pronuncia, sul rilievo per cui il giudice di appello avrebbe omesso ogni risposta in ordine alle censure rivolte nell'atto di gravame circa il provvedimento di ammissione del giuramento suppletorio.

Col quinto motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell'art. 1197 c.c.

Osserva la società ricorrente che, ai sensi dell'art. 1197 cit., il debitore può liberarsi della propria obbligazione, eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, soltanto con il consenso del debitore; nella specie, al contrario, nessun elemento istruttorie era in tal senso, non risultando la prova di tale consenso.

I cinque motivi, da trattare congiuntamente in considerazione della stretta connessione che li unisce, sono tutti privi di fondamento, quando non inammissibili. Essi, infatti, in larga misura ripetitivi, finiscono col sollecitare questa Corte ad un diverso e non consentito esame del merito.

Giova premettere che la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito che la valutazione sull'ammissione del giuramento suppletorio, trattandosi di mezzo di prova eccezionalmente sottratto alla disponibilità delle parti ed ammissibile di ufficio, è rimessa al prudente e discrezionale apprezzamento del giudice del merito, il quale - con una valutazione insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi logici o giuridici - stabilisce se ricorrono le condizioni previste dall'art. 2736 c.c., n. 2); se cioè la domanda o le eccezioni, pur non pienamente provate, non siano del tutto sfordate di prova, potendo al riguardo avvalersi anche di elementi di valutazione desumibili dal comportamento stragiudiziale delle parti e di semplici presunzioni, indipendentemente dalla loro gravità, precisione e concordanza (sentenza 1 marzo 2001, n. 2939, sostanzialmente confermata, tra le altre, dalle sentenze 8 gennaio 2003, n. 101, e 10 marzo 2006, n. 5240).

Allo stesso modo la giurisprudenza ha affermato che la delazione del giuramento suppletorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, cui è riservato tanto l'accertamento della ricorrenza o meno della semipiena probatio quanto la scelta della parte alla quale il giuramento deve essere deferito, perchè maggiormente favorita dalle risultanze della prova esperita o meritevole di fiducia, anche in considerazione

del comportamento processuale tenuto (sentenze 24 febbraio 1995, n. 2102, e 31 marzo 2015, n. 6560).

Il Tribunale di Venezia ha fatto buon governo, nella specie, dei suindicati principi.

La sentenza qui impugnata, infatti, ha ricostruito i termini fattuali della vicenda ed è pervenuta alla conclusione per cui i rapporti esistenti tra le parti erano di amicizia e che in questo contesto i lavori di riparazione erano stati eseguiti nei ritagli di tempo e ricompensati con la consegna di un cane da caccia. Muovendo da tali premesse, il Tribunale ha ritenuto esistenti le condizioni per il deferimento del giuramento suppletorio, sulla base delle deposizioni testimoniali e della contraddittorietà della documentazione posta dalla società Termoidraulica a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo; ed ha anche dato conto delle ragioni per le quali ha individuato nel R. il soggetto tenuto al giuramento, in considerazione del fatto che gravava su di lui l'onere di provare l'avvenuto pagamento, facendo quindi applicazione di un ragionevole criterio di vicinanza della prova.

A fronte di tale motivazione, restano evidentemente escluse le violazioni di legge ipotizzate nei motivi secondo, terzo e quarto - tutte relative all'ammissione ed alle modalità di deferimento del giuramento suppletorio - mentre rimangono in sostanza assorbite le ulteriori censure dei motivi primo e quinto, le quali esigerebbero, per poter essere accolte, una nuova valutazione del merito non più ammissibile in sede di legittimità (la sentenza impugnata, tra l'altro, fa riferimento alla figura giuridica della permuta piuttosto che a quella della datio in solutum invocata nel quinto motivo).

Il ricorso principale, pertanto, è rigettato, il che determina il conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

A tale pronuncia segue la condanna della società ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità ai soli parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

Sussistono inoltre le condizioni di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso principale con assorbimento di quello incidentale condizionato e condanna la società ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.